

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1256/2003 della Commissione, del 15 luglio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1257/2003 della Commissione, del 15 luglio 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Molise, Alto Crotonese, Welsh lamb, Nürnberger Bratwürste o Nürnberger Rostbratwürste) ..... 3**
- Regolamento (CE) n. 1258/2003 della Commissione, del 15 luglio 2003, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 ..... 5
- Regolamento (CE) n. 1259/2003 della Commissione, del 15 luglio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame ..... 7
- Regolamento (CE) n. 1260/2003 della Commissione, del 15 luglio 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali ..... 9
- ★ **Direttiva 2003/68/CE della Commissione, dell'11 luglio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive trifloxystrobin, carfentrazione etile, mesotrione, fenamidone e isoxaflutole <sup>(1)</sup> ..... 12**

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Commissione

2003/512/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 settembre 2002, relativa al regime di aiuti cui la Germania ha dato esecuzione in favore di centri di controllo e coordinamento <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2002) 3298] ..... 17**

2003/513/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 luglio 2003, relativa a talune misure protettive contro il *Gyrodactylus salaris* nei salmonidi <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2003) 2312] ..... 22**

1

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1256/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 luglio 2003**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 15 luglio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	48,9
	096	46,1
	999	47,5
0707 00 05	052	73,3
	999	73,3
0709 90 70	052	83,4
	999	83,4
0805 50 10	388	56,1
	524	69,7
	528	46,9
	999	57,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	064	113,5
	388	79,8
	400	102,2
	508	74,2
	512	62,6
	524	28,7
	528	70,6
	720	136,3
	800	189,7
	804	102,6
	999	96,0
	0808 20 50	388
512		86,7
528		78,9
999		89,0
0809 10 00	052	194,1
	064	135,5
	066	118,0
	094	130,8
	999	144,6
0809 20 95	052	257,2
	060	115,5
	061	279,8
	400	287,2
	999	234,9
0809 40 05	064	135,3
	624	138,3
	999	136,8

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1257/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 luglio 2003**

**che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Molise, Alto Crotonese, Welsh lamb, Nürnberger Bratwürste o Nürnberger Rostbratwürste)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 802/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione dell'indicazione geografica per la denominazione «Welsh Lamb», l'Italia ha trasmesso alla Commissione due domande di registrazione della denominazione d'origine per le denominazioni «Molise» e «Alto Crotonese» e la Germania ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione dell'indicazione geografica per le denominazioni «Nürnberger Bratwürste» o «Nürnberger Rostbratwürste».
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del summenzionato regolamento, è stato constatato che le domande sono conformi al regolamento, in particolare che comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.
- (3) A seguito della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(3)</sup> delle denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento, non sono state trasmesse alla Commissione dichiarazioni d'opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

- (4) Di conseguenza le denominazioni in questione possono essere iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ed essere pertanto tutelate sul piano comunitario quali denominazioni di origine protetta o indicazione geografica protetta.
- (5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2003 <sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette quali denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP), conformemente dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 262 del 29.10.2002, pag. 6 (Alto Crotonese).

GU C 262 del 29.10.2002, pag. 9 (Molise).

GU C 255 del 23.10.2002, pag. 17 (Welsh Lamb).

GU C 63 del 12.3.2002, pag. 25 (Nürnberger Bratwürste o Nürnberger Rostbratwürste).

<sup>(4)</sup> GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU L 124 del 20.5.2003, pag. 17.

## ALLEGATO

**PRODOTTI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA****Carni (e frattaglie) fresche**

REGNO UNITO

Welsh Lamb (IGP)

**Prodotti a base di carni**

GERMANIA

Nürnberger Bratwürste o Nürnberger Rostbratwürste (IGP)

**Grassi**

ITALIA

Molise (DOP)

Alto Crotonese (DOP)  
  

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1258/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 luglio 2003**

**che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2003 <sup>(7)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

<sup>(4)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

<sup>(5)</sup> GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

<sup>(6)</sup> GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

<sup>(7)</sup> GU L 150 del 18.6.2003, pag. 30.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 luglio 2003, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

## «ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine <sup>(1)</sup>
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	73,9	14	01
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	200,2	30	01
		204,0	29	02
		225,1	23	03
		207,5	28	04
0207 14 60	Cosce di polli, congelate	104,7	11	03
0207 25 10	Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate	81,2	29	01
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	225,7	21	01
		215,6	24	04
0207 36 15	Pezzi disossati di anatre o di faraone, congelati	304,4	4	05
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	230,0	17	01
		233,8	16	02
		189,7	29	03

<sup>(1)</sup> Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Argentina
- 04 Cile
- 05 Cina»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1259/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 luglio 2003**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga

conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2003.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

<sup>(2)</sup> GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.



## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 15 luglio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0105 11 11 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 19 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 91 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 99 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 12 00 9000	V04	EUR/100 unità	1,70
0105 19 20 9000	V04	EUR/100 unità	1,70
0207 12 10 9900	V01	EUR/100 kg	36,00
0207 12 10 9900	A24	EUR/100 kg	36,00
0207 12 90 9190	V01	EUR/100 kg	36,00
0207 12 90 9190	A24	EUR/100 kg	36,00
0207 12 90 9990	V01	EUR/100 kg	36,00
0207 12 90 9990	A24	EUR/100 kg	36,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V01 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.

V04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e dell'Estonia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1260/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 luglio 2003**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2002 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU L 287 del 25.10.2002, pag. 15.

## ALLEGATO I

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione <sup>(1)</sup> (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	28,28
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	57,21
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(2)</sup>	57,21
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	38,37

<sup>(1)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(2)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

**Elementi di calcolo dei dazi**

(periodo del 30.6.2003 al 14.7.2003)

## 1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	125,81 (****)	76,92	164,23 (***)	154,23 (***)	134,23 (***)	101,59 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	15,75	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	22,69	—	—	—	—	—

(\*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2378/2002].

(\*\*\*) Fob Duluth.

(\*\*\*\*) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

## 2. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 17,23 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 27,16 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).

**DIRETTIVA 2003/68/CE DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 luglio 2003**

**che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive trifloxystrobin, carfentrazione etile, mesotrione, fenamidone e isoxaflutole**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/39/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 28 gennaio 1998 il Regno Unito ha ricevuto dalla Novartis Crop Protection UK Ltd la domanda di iscrizione della sostanza attiva trifloxystrobin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La sostanza attiva è stata successivamente trasferita alla società Bayer CropScience, che è ora il richiedente. Con la decisione 1999/43/CE della Commissione <sup>(3)</sup> è stato confermato che il fascicolo era completo, nel senso che poteva essere considerato soddisfacente, in linea di massima, ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II e all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 14 febbraio 1996 la Francia ha ricevuto dalla FMC Europe NV (ora FMC Chemical sprl) una domanda relativa alla sostanza attiva carfentrazione etile. Il relativo fascicolo è stato dichiarato completo con la decisione 97/362/CE della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 23 aprile 1998 il Regno Unito ha ricevuto dalla Zeneca Agrochemicals UK (ora Syngenta) una domanda relativa alla sostanza attiva mesotrione. Il relativo fascicolo è stato dichiarato completo con la decisione 1999/392/CE della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (4) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 15 settembre 1999 la Francia ha ricevuto dalla Rhone Poulenc Agri SA (ora Bayer CropScience) una domanda relativa alla sostanza attiva fenamidone. Il relativo fascicolo è stato dichiarato completo con la decisione 2000/251/CE della Commissione <sup>(6)</sup>.
- (5) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 6 marzo 1996 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla Rhône-Poulenc Agro (ora Bayer CropScience) una

domanda relativa alla sostanza attiva isoxaflutole. Il relativo fascicolo di questa domanda è stato dichiarato completo con la decisione 96/524/CE della Commissione <sup>(7)</sup>.

- (6) Gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente delle succitate sostanze attive sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori designati hanno presentato alla Commissione relazioni di valutazione il 19 aprile 2000 per il trifloxystrobin, il 14 maggio 1998 per il carfentrazione etile, il 17 dicembre 1999 per il mesotrione, il 14 maggio 1998 per il fenamidone e il 20 febbraio 1997 per l'isoxaflutole.
- (7) Tali relazioni di valutazione sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 15 aprile 2003 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione concernenti il mesotrione, il trifloxystrobin, il carfentrazione etile, il fenamidone e l'isoxaflutole.
- (8) Dal riesame del trifloxystrobin e del fenamidone non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere il parere del comitato scientifico per le piante.
- (9) Il rapporto sul carfentrazione etile e altre informazioni sono state sottoposti al comitato scientifico per le piante, per una consultazione distinta. Il comitato è stato invitato a pronunciarsi sulla possibile nocività per gli esseri umani dei livelli elevati di determinate porfirine individuate in animali di laboratorio. Il comitato ha emesso un parere <sup>(8)</sup> secondo cui gli effetti della sostanza individuata negli animali di laboratorio per quanto riguarda i livelli di porfirine sono rilevanti per l'uomo, ma non esistono prove che l'uomo sia più sensibile a tali effetti degli animali. Il comitato scientifico ha inoltre osservato che in una prova condotta con lisimetro sono state individuati tre composti polari sconosciuti. È stato pertanto chiesto al notificante di presentare osservazioni sulla pertinenza di questi tre composti. Informazioni supplementari sono state in seguito fornite dal notificante e valutate dal comitato. Nel valutare i nuovi dati, il comitato è giunto alla conclusione che questi composti polari non presentano alcun rischio ecotossicologico o tossicologico inaccettabile.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 124 del 20.5.2003, pag. 30.

<sup>(3)</sup> GU L 14 del 19.1.1999, pag. 30.

<sup>(4)</sup> GU L 152 dell'11.6.1999, pag. 31.

<sup>(5)</sup> GU L 148 del 15.6.1999, pag. 44.

<sup>(6)</sup> GU L 78 del 29.3.2000, pag. 26.

<sup>(7)</sup> GU L 220 del 30.8.1996, pag. 27.

<sup>(8)</sup> Parere del comitato scientifico per le piante sulla valutazione del carfentrazione etile nel quadro della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (SCP/CARFEN/002-def. adottato il 26 gennaio 2001).

(10) Per quanto concerne il mesotrione, è stato chiesto al comitato scientifico di pronunciarsi sull'idoneità del ratto quale modello animale per l'estrapolazione delle proprietà tossicologiche di tale sostanza sull'uomo e di valutare se la comparsa di effetti negativi sugli organi interessati (sia nei modelli animali che nell'uomo) possa essere collegata ad una determinata concentrazione limite di tirosina nel plasma. Nel suo parere <sup>(1)</sup>, il comitato è giunto alla conclusione che, a causa delle similitudini nella cinetica della tirosina tra topo e uomo, il topo può essere considerato un modello animale migliore del ratto per la valutazione del rischio sull'uomo. Il comitato ha inoltre concluso che non sono prevedibili segni o sintomi di effetti negativi per l'uomo con livelli plasmatici di tirosina inferiori a 800-1 000 nmol/ml.

(11) Per quanto concerne l'isoxaflutolo, è stato chiesto al comitato scientifico di pronunciarsi in merito agli effetti tossicologici ed ecotossicologici di un prodotto di degradazione della sostanza attiva (RPA 203328), alle analisi statistiche dell'incidenza tumorale nello studio condotto per due anni sui ratti e all'osservazione degli effetti sullo sviluppo di animali di laboratorio. Nel suo parere <sup>(2)</sup>, il comitato ha indicato che, nelle peggiori condizioni, il prodotto di degradazione RPA 203328 può filtrare nelle acque sotterranee con concentrazioni probabili superiori a 0,1 ppb. Il comitato non ha individuato alcun problema tossicologico o ecotossicologico riguardo a questo prodotto di degradazione; non ha inoltre indicato motivi di preoccupazione per gli esseri umani, per quanto riguarda eventuali effetti cancerogeni o sullo sviluppo.

Nel corso di una seconda consultazione sulle stesse sostanze, il comitato scientifico è stato invitato a pronunciarsi sulla esatta cinetica di degradazione da applicare nei calcoli del modello di comportamento alla lisciviazione. Il comitato ha osservato che alcuni parametri utilizzati nel modello non erano sufficientemente giustificati e che il tempo di dimezzamento della degradazione del metabolita RPA 203328 poteva essere stato sottovalutato <sup>(3)</sup>.

I calcoli del modello di comportamento alla lisciviazione dell'isoxaflutole e dei suoi prodotti di degradazione sono stati successivamente riveduti secondo le indicazioni del comitato scientifico.

(12) Sulla scorta delle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in causa soddisfino in generale i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei rapporti di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il mesotrione, il trifloxystrobin, il carfentrazone

etile, il fenamidone e l'isoxaflutole nell'allegato I della direttiva, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

(13) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE ai prodotti fitosanitari contenenti trifloxystrobin, carfentrazone etile, mesotrione, fenamidone e isoxaflutole e, in particolare, per riesaminare in tale periodo le autorizzazioni temporanee in corso di validità e, entro la scadenza di detto periodo, per trasformare tali autorizzazioni provvisorie in autorizzazioni a pieno titolo, modificarle o revocarle, conformemente al disposto della direttiva 91/414/CEE.

(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(15) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

#### Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 marzo 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° aprile 2004.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### Articolo 3

1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente trifloxystrobin, carfentrazone etile, mesotrione, fenamidone e isoxaflutole allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti tali sostanze attive di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione in conformità della direttiva 91/414/CEE entro il 31 marzo 2004.

<sup>(1)</sup> Parere del comitato scientifico per le piante sulla valutazione del mesotrione nel quadro della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (SCP/MESOTRI/002 def. del 18 luglio 2002).

<sup>(2)</sup> Parere del comitato scientifico per le piante concernente l'iscrizione dell'isoxaflutolo nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (SCP/ISOXA/012 def. del 3 giugno 1999).

<sup>(3)</sup> Parere del comitato scientifico per le piante su questioni specifiche sottoposte dalla Commissione in merito alla valutazione dell'isoxaflutole nel quadro della direttiva 91/414/CEE (SCP/ISOXAFLUTOLE-bis-002 def. del 30 gennaio 2003).

2. Ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente trifloxystrobin, carfentrazione etile, mesotrione, fenamidone o isoxaflutole come unica sostanza attiva in associazione con una o più sostanze attive elencate nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE alla data del 30 settembre 2004, sarà riesaminato dagli Stati membri secondo i principi uniformi enunciati nell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo che soddisfi i requisiti dell'allegato III della stessa direttiva. In base a tale riesame detti Stati stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, entro il 31 marzo 2005 essi modificano o revocano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario.

*Articolo 4*

La presente direttiva entra in vigore il 1° ottobre 2003.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

Nell'allegato I sono aggiunte, al fondo della tabella, le seguenti sostanze:

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (%)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«59	Trifloxystrobin CAS n. 141517-21-7 CIPAC n. 617	Methyl (E)-methoxyimino- {(E)-a-[1-a-(a,a,a-trifluoro-m- tolyl)ethylideneaminoxy]-o- tolyl} acetato	960 g/kg	1° ottobre 2003	30 settembre 2013	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del trifloxystrobin, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprile 2003. In tale valutazione globale:</p> <p>— gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, se la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili.</p> <p>Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi e/o, se del caso, possono essere avviati programmi di monitoraggio.</p>
60	Carfentrazone etile CAS n. 128639-02.1 CIPAC n. 587	Ethyl (RS)-2-chloro-3-[2- chloro-5-(4-difluoromethyl- 4,5-dihydro-3-methyl-5oxo- 1H 1,2,4-triazol-1-yl)-4-fluo- rophenyl]propionate	900 g/kg	1° ottobre 2003	30 settembre 2013	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del carfentrazone etile, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprile 2003. In tale valutazione globale:</p> <p>— gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, se la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili.</p> <p>Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.</p>
61	Mesotrione CAS n. 104206-8 CIPAC n. 625	2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl) cyclohexane -1,3-dione	920 g/kg L'impurezza di sintesi 1- cyano-6-(methylsulfonyl)-7- nitro-9H-xanthen-9-one è considerata tossica e deve rimanere inferiore a 0,0002 % (w/w) nella sostanza tecnica	1° ottobre 2003	30 settembre 2013	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del mesotrione, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprile 2003.</p>



N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza <sup>(1)</sup>	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
62	Fenamidone CAS n. 161326-34-7 CIPAC n. 650	(S)-5-methyl-2-methylthio-5-phenyl-3-phenylamino-3,5-dihydroimidazol-4-one	975 g/kg	1° ottobre 2003	30 settembre 2013	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del fenamidone, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprile 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili,</li> <li>— devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio,</li> <li>— devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.</li> </ul> <p>Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.</p>
63	Isoxaflutole CAS n. 141112-29-0 CIPAC n. 575	5-cyclopropyl-4-(2-methylsulfonyl-4-trifluoromethylbenzoyl) isoxazole	950 g/kg	1° ottobre 2003	30 settembre 2013	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'isoxaflutole, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprile 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi o programmi di monitoraggio.</li> </ul>

<sup>(1)</sup> Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.»

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2002

relativa al regime di aiuti cui la Germania ha dato esecuzione in favore di centri di controllo e coordinamento

[notificata con il numero C(2002) 3298]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/512/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

## I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 12 febbraio 1999 (D/50716), la Commissione ha chiesto alla Germania di inviare informazioni dettagliate in merito alle disposizioni in materia di imposizione diretta dei centri di controllo e di coordinamento di società estere. Tali disposizioni non sono state notificate alla Commissione. Con lettera EC3-714725/12 del 26 maggio 1999, la Germania ha inviato descrizioni dettagliate delle misure in oggetto e ha risposto alle domande della Commissione.
- (2) Con lettera dell'11 luglio 2001 (SG 2001 D/289745), la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alla misura in oggetto. La Germania ha preso posizione in merito all'11 settembre 2001, con la lettera EC3-F2516-101/01.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(2)</sup>. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sull'aiuto in questione.

- (4) La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione dagli interessati.

## II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

- (5) In Germania, il trattamento riservato ai centri di controllo e di coordinamento di società estere era disciplinato da un decreto del ministero delle Finanze riportante istruzioni amministrative per i centri di controllo e di coordinamento di società estere in conformità alle convenzioni contro la doppia imposizione sottoscritte dalla Germania, varato mediante la circolare del ministro delle Finanze del 24 agosto 1984 (di seguito denominato decreto) <sup>(3)</sup>. In base alle informazioni ottenute, detto decreto è stato abrogato il 31 dicembre 2000.
- (6) Tale decreto riguardava i centri di controllo e di coordinamento che controllano le imprese figlie e le stabili organizzazioni delle rispettive società estere in Germania e in altri paesi e/o che ne coordinano le attività.
- (7) Il decreto descrive inoltre il tipo di attività che i centri di controllo e di coordinamento possono svolgere, per godere dello speciale trattamento fiscale. Da tale descrizione emerge che essi possono prestare esclusivamente servizi alle società (quali fatturazione, relazioni di consolidamento, marketing, programmi di produzione, coordinamento della ricerca). I centri di controllo e di coordinamento non possono agire in qualità di amministrazione centrale di una società holding, attività che deve essere invece svolta da un'altra entità del gruppo.

<sup>(1)</sup> GU C 304 del 30.10.2001, pag. 2.

<sup>(2)</sup> Cfr. nota 1.

<sup>(3)</sup> Bundessteuerblatt 1984 parte I, pag. 458.

- (8) L'utile imponibile dei centri di controllo e di coordinamento non viene calcolato secondo il procedimento abituale, vale a dire la differenza tra entrate e uscite, bensì in base al metodo del costo maggiorato<sup>(1)</sup>, il quale prevede che i centri di controllo e di coordinamento applichino un margine di profitto (percentuale di ricarico) sui costi da sostenere. L'importo risultante è soggetto alla regolare aliquota fiscale. A norma del decreto, è ammessa una percentuale di ricarico compresa tra il 5 % e il 10 %. A parere della Germania, ciò è conforme alla prassi generalmente seguita nel paese.
- (9) Di prassi, i centri di controllo e di coordinamento determinano dapprima autonomamente la percentuale di ricarico, entro una fascia compresa tra il 5 % e il 10 %, senza alcun accordo preventivo tra il contribuente e le autorità fiscali in merito alla percentuale di ricarico da adottarsi. Una percentuale di ricarico inferiore al 5 % non è autorizzata mentre le autorità fiscali non prescrivono mai una percentuale di ricarico superiore al 10 %, sebbene il contribuente abbia la facoltà di utilizzarla. Le percentuali di ricarico comprese tra il 5 % e il 10 % sono generalmente soggette a un controllo a posteriori da parte delle autorità fiscali.

### III. MOTIVAZIONI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- (10) Sulla base delle informazioni, fornite dalla Germania alla Commissione nell'ambito della valutazione preliminare a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE<sup>(2)</sup>, la Commissione è giunta alla conclusione che la limitazione della percentuale di ricarico a un massimo del 10 % potrebbe rappresentare un aiuto di Stato, poiché tale soglia è in grado di ridurre artificialmente il debito fiscale dei centri di controllo e di coordinamento.
- (11) Alla luce delle informazioni presentate nell'ambito della valutazione preliminare, la Commissione dubita in particolare che le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato CE siano applicabili alla misura ed ha pertanto sollevato obiezioni per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune.
- (12) Per i suddetti motivi, la Commissione ha avviato il procedimento a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.
- (14) Viste le relazioni delle autorità tributarie dei Länder per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000, la Germania sostiene che l'applicazione del decreto non ha effettivamente comportato vantaggi per i contribuenti, grazie alla rinuncia alla fissazione dell'utile in conformità al principio del «valore normale di mercato». In particolare, la Germania adduce il fatto che non vi sarebbero indicazioni di casi in cui sarebbe stata necessaria una percentuale di ricarico superiore al 10 %.
- (15) Secondo le dichiarazioni della Germania, dal 1996 sono stati rilevati solo sette casi di centri di controllo e di coordinamento ai sensi del decreto. In tre casi, il prezzo di compensazione<sup>(3)</sup> è stato determinato senza applicare il decreto, mediante utilizzo di un altro metodo, oppure è stato stabilito sulla base del principio del valore normale di mercato.
- (16) Secondo quanto dichiarato dalla Germania, in uno solo dei quattro casi, nei quali ha trovato applicazione il decreto contestato, è stata accettata una maggiorazione dei costi entro la fascia prevista senza una valutazione specifica mentre, nei tre casi restanti, la determinazione dell'utile è stata verificata nell'ambito di un controllo aziendale. In uno di tali casi, il prezzo di compensazione è stato contestato e nuovamente determinato con un risultato rientrante nella fascia dal 5 al 10 %, sulla base delle esperienze derivanti da altri casi simili. In un altro caso, il risultato del controllo aziendale è stato accettato senza correzioni e in un caso (nel quale l'attività era stata sospesa nel primo trimestre del 1996), nel quadro del controllo, è stata fissata una percentuale di ricarico dell'utile pari al 5 %.
- (17) Dal punto di vista della Germania, tale risultato rispecchia il ristretto campo di applicazione del decreto. Sono state infatti rilevate solo le entità di gruppo che svolgono funzioni ausiliarie per i vertici del gruppo e per le quali, secondo il «principio del valore normale di mercato», sono giustificati margini ridotti di utile. Secondo il parere della Germania, il numero esiguo di casi accertati dimostra che i contribuenti non considerano le disposizioni come un vantaggio fiscale equiparabile a un aiuto. Ciò sarebbe evidenziato dal caso del centro di coordinamento che, malgrado una percentuale di ricarico dell'utile che si collocava alla soglia inferiore del 5 %, nel primo trimestre del 1996 ha comunque sospeso l'attività.

### IV. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

- (13) Secondo il parere della Germania, le disposizioni non sono finalizzate a determinare vantaggi fiscali e, fissando una soglia determinata, al di sotto della quale non sarebbero state sollevate obiezioni, la misura avrebbe solo contribuito ad agevolare la gestione amministrativa e a creare certezza giuridica, evitando contestazioni.
- (18) Per quanto concerne le informazioni, richieste dalla Commissione in merito al carattere selettivo della misura, la Germania dichiara che il campo di applicazione delle disposizioni non è delimitato in termini di attività e in termini geografici, in modo tale da renderle selettive.

<sup>(1)</sup> Per quanto riguarda l'applicazione di metodi alternativi vedere punto 27 della comunicazione 98/C 384/03 della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3).

<sup>(2)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Quali prezzi di compensazione si intendono i prezzi, ai quali i beni e le immobilizzazioni immateriali o i servizi possono essere trasferiti tra imprese collegate (cfr. prefazione alle direttive sui prezzi di trasferimento dell'OCSE del 1995).

(19) Secondo il parere della Germania, non è possibile recuperare un importo e a tale proposito fornisce la seguente argomentazione: l'avviso d'imposizione diventa effettivo alla scadenza del termine di un mese e in tali casi non è possibile fissare nuovamente l'imposta con effetto retroattivo. Pertanto, le autorità fiscali tedesche non sarebbero in grado di richiedere successivamente il versamento dell'imposta in un (singolo) caso rilevato, nel quale sia stato applicato il decreto senza verifica del caso specifico e quindi sussista la possibilità teorica che sia stata determinata un'imposta troppo bassa. Inoltre, anche in questo caso, alla Germania spetterebbe l'onere della prova per l'eventuale deroga al principio del valore normale di mercato, previsto dall'articolo 1 della legge tedesca sulle imposte estere. Pertanto, dal punto di vista tedesco, non sussisterebbe né la possibilità di fatto o di diritto né la necessità di un annullamento dell'applicazione del decreto.

## V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

### 1. Applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

(20) In conformità all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(21) Rientrano nel divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, le misure che soddisfano i quattro seguenti criteri:

- a) la misura deve fornire al beneficiario un vantaggio, in grado di ridurre gli oneri normalmente a suo carico;
- b) il vantaggio deve essere concesso mediante risorse statali;
- c) la misura deve falsare la concorrenza e gli scambi tra Stati membri;
- d) la misura deve essere specifica o selettiva e favorire quindi determinate imprese o produzioni.

(22) Per quanto concerne il primo criterio, in base al quale la misura deve fornire un vantaggio al beneficiario, la Commissione sostiene che una soglia massima del 10 % per la maggiorazione dei costi può garantire un vantaggio ai centri di controllo e di coordinamento e ai gruppi multinazionali interessati, in quanto, nei casi in cui i margini effettivi siano superiori al 10 %, la delimitazione al 10 % può ridurre artificialmente l'onere fiscale dei centri di controllo e di coordinamento.

(23) Non è possibile accettare l'argomentazione della Germania, secondo cui una soglia massima non sarebbe finalizzata a determinare vantaggi fiscali, bensì avrebbe il solo scopo di agevolare la gestione amministrativa e di creare certezza giuridica, evitando contestazioni. Sebbene la Commissione non contesti il fatto che le

autorità fiscali devono essere autorizzate e in grado di offrire ai contribuenti certezza giuridica, ciò non deve comportare una riduzione del criterio di calcolo delle imposte. Mediante la determinazione di una soglia massima, il decreto forniva al contribuente la certezza che, nei casi in cui da una successiva verifica fosse emersa la necessità di un margine di profitto superiore al 10 % che rispecchiasse la realtà economica del prezzo di trasferimento, sarebbe stato comunque accettato un margine del 10 %. Tale accettazione automatica di un margine di profitto sottovalutato corrisponde a una riduzione artificiosa del limite di calcolo delle imposte per il centro di controllo e di coordinamento che non può essere giustificata con la necessaria certezza giuridica.

(24) Laddove occorra una certezza giuridica, essa deve applicarsi ai componenti, di cui si tiene conto ai fini dell'imposizione e non alla percentuale massima di maggiorazione del costo. La soglia massima non è giustificata al fine di agevolare la gestione amministrativa, in quanto i centri di controllo e di coordinamento sono soggetti in ogni caso a un controllo a posteriori da parte delle autorità fiscali.

(25) Inoltre, nelle sue osservazioni dell'11 settembre 2001 <sup>(1)</sup>, la Germania dichiara che, almeno in un caso, il margine di profitto di un centro di controllo e di coordinamento è stato stabilito senza controllo a posteriori e quindi sottoposto alla discrezione delle autorità finanziarie. Ciò dimostra chiaramente che l'applicazione delle disposizioni, anche laddove ciò non era nelle intenzioni, almeno in un caso, ha comportato l'eventuale concessione di un'agevolazione a un centro di controllo e di coordinamento, grazie all'esercizio della facoltà discrezionale spettante all'autorità finanziaria.

(26) La norma internazionale concordata per i prezzi di trasferimento consiste nel cosiddetto «principio del valore normale di mercato», contenuto all'articolo 9 della convenzione tipo dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e meglio definito nelle direttive sui prezzi di trasferimento dell'OCSE del 1995, in base al quale gli utili imponibili sulle operazioni internazionali tra imprese collegate vengono calcolati come se l'operazione si fosse svolta tra parti indipendenti e a condizioni di mercato. Le direttive dell'OCSE non raccomandano l'applicazione di un ricarico minimo o massimo come nel presente caso (denominato anche «safe harbour»), poiché non rispecchiano necessariamente il tipo di operazione in questione.

(27) Secondo le informazioni disponibili, l'amministrazione delle imposte, almeno in un caso, ha esercitato la propria facoltà discrezionale per concedere un vantaggio, la qual cosa è contraria al «principio del valore normale di mercato». La Commissione non può inoltre escludere che, prima del 1996, quindi in un periodo, per il quale la Germania non ha fornito informazioni, ma che in conformità all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 rientra nella presente valutazione, vi siano stati altri casi simili.

<sup>(1)</sup> Cfr. considerando 16.

- (28) Pertanto, la Commissione ritiene che sia la determinazione di una soglia massima per il margine di profitto sia l'esercizio delle facoltà discrezionali da parte dell'amministrazione delle imposte rappresentino un'agevolazione delle imprese e dei gruppi interessati ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- (29) In secondo luogo, il vantaggio deve essere concesso mediante risorse statali, in qualsiasi forma. In base al punto 10 della comunicazione 98/C 384/03, una perdita di gettito fiscale dovuta alla riduzione del criterio di calcolo delle imposte è equivalente al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale. Come confermato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee <sup>(1)</sup>, tale principio si applica anche agli aiuti, concessi da enti regionali e locali degli Stati membri.
- (30) In terzo luogo, l'aiuto deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Secondo la giurisprudenza costante della Corte <sup>(2)</sup>, il presupposto del pregiudizio degli scambi sussiste laddove l'impresa beneficiaria svolga un'attività oggetto di uno scambio tra gli Stati membri.
- (31) Secondo il parere della Commissione, la misura in questione può falsare la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri, poiché la stessa riguarda tutti i settori dell'economia. Inoltre, i centri di controllo e di coordinamento fanno parte di gruppi multinazionali che possono operare in altri Stati membri. Pertanto, tale criterio è da ritenersi soddisfatto.
- (32) In quarto luogo, l'aiuto deve favorire determinate imprese o produzioni. Secondo il parere della Germania, non sussiste alcuna selettività, poiché tutti i settori dell'economia ne possono usufruire. La Commissione non può condividere tale parere, poiché di fatto la misura va ad esclusivo vantaggio delle imprese appartenenti a gruppi con sede all'estero. Le imprese con sede in Germania erano infatti esplicitamente escluse dalle disposizioni. Inoltre, nel presente caso, le disposizioni erano limitate alle attività interne del gruppo e, come esposto nella comunicazione 98/C 384/03, non potevano essere giustificate con la logica del sistema tributario. La Germania non ha fornito alla Commissione alcuna giustificazione in proposito, come previsto al punto 23 della comunicazione.
- (33) Come argomenta infine la Germania, l'esiguo numero dei casi accertati dimostra che i contribuenti non consideravano le disposizioni come un vantaggio fiscale equiparabile a un aiuto; ciò varrebbe soprattutto per il centro di controllo e di coordinamento che ha sospeso la propria attività nel primo trimestre del 1996, sebbene la percentuale di maggiorazione dei costi fosse stata fissata alla soglia minima del 5%. A tale proposito, la Commis-

sione constatata che né il numero esiguo dei beneficiari né l'entità del vantaggio sono rilevanti ai fini della valutazione della natura di aiuto di una misura.

- (34) Il decreto configura quindi sotto due aspetti la fattispecie di un aiuto. In primo luogo, concede alle autorità finanziarie il potere discrezionale di accettare un ricarico senza controllo a posteriori e, in secondo luogo, impedisce loro di pretendere l'applicazione del ricarico effettivo, qualora lo stesso fosse superiore al 10%. Pertanto occorre verificare, se l'aiuto possa essere ritenuto compatibile con il mercato comune in conformità alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE.

## 2. Compatibilità dell'aiuto con il trattato CE

- (35) Le misure rientranti nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sono incompatibili con il mercato comune, fatte salve le deroghe previste dallo stesso articolo 87 ai paragrafi 2 o 3.
- (36) Per quanto concerne l'articolo 87, paragrafo 2, la Commissione constatata che l'aiuto contenuto nelle disposizioni fiscali non rientra nella presente norma, poiché la misura non persegue gli obiettivi ivi indicati.
- (37) La misura non può essere altresì ritenuta compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE.
- (38) Non sussistono appigli che facciano ritenere soddisfatti i presupposti di cui all'articolo 87, paragrafo 3 lettere a), b), d) ed e). A norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), possono essere concessi gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche. In numerosi ambiti comunitari, la Commissione ha ritenuto che sussistessero i presupposti per tale concessione, ove l'aiuto sia finalizzato ad un determinato obiettivo.
- (39) Il regime fiscale in questione non ha tuttavia lo scopo di promuovere investimenti o l'occupazione né altri obiettivi riconosciuti a livello comunitario. Pertanto, in conformità alle norme del trattato, l'aiuto non può essere autorizzato.
- (40) La Commissione constatata pertanto che la misura rappresenta un aiuto non compatibile.

## 3. Legittimo affidamento

- (41) Nella lettera dell'11 luglio 2001, la Commissione ha invitato la Germania e gli altri interessati a prendere posizione su un eventuale legittimo affidamento che rappresenterebbe un impedimento al recupero dell'aiuto, qualora quest'ultimo fosse giudicato illecito e incompatibile con il mercato comune.

<sup>(1)</sup> Cfr. sentenza del 14 ottobre 1987 nella causa 248/84, Germania contro Commissione, Racc. 1987, pag. 4013, n. 17.

<sup>(2)</sup> Cfr. sentenze del 17 settembre 1980 nella causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671, e del 21 marzo 1990 nella causa 142/87, Belgio/Commissione, Racc. 1990, pag. I-959.



- (42) Nella sua replica, la Germania ha dichiarato che il recupero non può essere preso in considerazione, poiché l'avviso d'imposizione diventa effettivo alla scadenza del termine di un mese e in tali casi non è possibile fissare nuovamente l'imposta con effetto retroattivo. Pertanto, le autorità fiscali tedesche non sarebbero in grado di richiedere successivamente il versamento dell'imposta in un (singolo) caso rilevato, nel quale sia stato applicato il decreto senza verifica specifica e quindi sussista la possibilità teorica che sia stata determinata un'imposta troppo bassa. La Commissione non condivide tale parere. Secondo la giurisprudenza costante della Corte <sup>(1)</sup>, un termine stabilito dalla legislazione nazionale ai fini della certezza giuridica non costituisce un impedimento insormontabile per il recupero di un aiuto.
- (43) Nel caso presente, la Commissione constata tuttavia che il decreto tedesco presenta una certa somiglianza con le disposizioni, introdotte in Belgio mediante l'Arrêté royal n. 187 del 30 dicembre 1982 in materia di trattamento fiscale dei centri di coordinamento. Entrambe le misure riguardano attività interne al gruppo e adottano un metodo del costo maggiorato che comporta una riduzione del criterio di calcolo delle imposte. Nella sua decisione del 2 maggio 1984, la Commissione è giunta alla conclusione che le disposizioni belghe non configurano un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Sebbene tale decisione non sia stata pubblicata, sia nella XIV relazione sulla concorrenza sia in una risposta a un'interrogazione parlamentare <sup>(2)</sup> risulta che la Commissione non avrebbe obiezioni. A tale proposito, si può argomentare che la decisione della Commissione pronunciata nel 1984 in merito alle disposizioni belghe, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto tedesco, può giustificare per la Germania e per i beneficiari dell'aiuto un legittimo affidamento, poiché gli stessi, sulla base di tale decisione, potevano ritenere che il decreto non costituisse un aiuto di Stato. Inoltre, nella succitata risposta all'interrogazione parlamentare, venivano citate le presenti disposizioni e classificate come non rientranti nel disposto degli articoli 92 e 93 (ora 87 e 88) del trattato CE. Pertanto, si presuppone che la Germania e i beneficiari godano del legittimo affidamento, ritenendo

che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 il recupero dell'aiuto violi un principio generale del diritto comunitario.

#### VI. CONCLUSIONI

- (44) Sulla base delle informazioni fornite dalla Germania, la Commissione constata che la Germania ha dato esecuzione al decreto in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Essa constata altresì che la misura favorisce i centri di controllo e di coordinamento e non soddisfa i presupposti previsti dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3. Pertanto, la misura è incompatibile con il mercato comune. Poiché tuttavia si è constatato che la Germania e i beneficiari delle disposizioni possono appellarsi al legittimo affidamento, si rinuncia a richiedere il recupero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'aiuto che la Germania ha concesso mediante un decreto amministrativo relativo al trattamento da riservarsi ai centri di controllo e di coordinamento di società estere in conformità alle convenzioni contro la doppia imposizione sottoscritte dalla Germania, varato dal ministro delle Finanze il 24 agosto 1984, è incompatibile con il mercato comune.

#### Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> Cfr. tra l'altro sentenza della Corte del 20 marzo 1997 nella causa C-24/95, Alcan Deutschland, Racc.1997, pag. I-1591.

<sup>(2)</sup> Interrogazione scritta n. 1735/90, GU C 63 dell'11.3.1991.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 luglio 2003**  
**relativa a talune misure protettive contro il *Gyrodactylus salaris* nei salmonidi**

[notificata con il numero C(2003) 2312]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/513/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 96/490/CE della Commissione del 18 luglio 1996 relativa a talune misure protettive contro il *Gyrodactylus salaris* nei salmonidi <sup>(3)</sup> ha subito diverse e sostanziali modificazioni <sup>(4)</sup> ed è, perciò, opportuno, ai fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione della suddetta decisione.
- (2) Il *Gyrodactylus salaris* è un parassita esterno che colpisce i salmonidi e può provocare tassi di mortalità elevati nel *Salmo salar*.
- (3) Dall'esperienza acquisita risulta che la malattia può diffondersi da regioni contaminate verso regioni non ancora contaminate attraverso operazioni commerciali di salmoni e altri salmonidi. La malattia può propagarsi inoltre tramite migrazione naturale di salmonidi da un fiume all'altro.
- (4) Occorre prevenire la propagazione della malattia a partire dalle regioni comunitarie potenzialmente infette.
- (5) L'introduzione del *Gyrodactylus salaris* in regioni con popolazioni di salmoni molto vulnerabili a tale parassita potrebbe causare notevoli perdite fra le popolazioni suddette. È quindi opportuno fissare delle norme per prevenire tale introduzione.
- (6) Occorre inoltre fissare delle procedure per proteggere le regioni con popolazioni di salmoni molto vulnerabili o che potrebbero rimanere indenni dalla malattia.

(7) Gli Stati membri ai quali si applicano misure protettive contro il *Gyrodactylus salaris* stanno attuando un programma di controllo e sorveglianza per tale parassita. I risultati di tale programma devono essere comunicati regolarmente alla Commissione.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nelle regioni elencate nell'allegato I non è consentita l'introduzione di salmonidi vivi provenienti da altre regioni.

*Articolo 2*

L'introduzione ai fini della riproduzione nelle regioni elencate nell'allegato I di uova di salmonidi provenienti da altre regioni è soggetta a procedure di disinfezione delle uova che assicurino la distruzione dei parassiti della specie *Gyrodactylus salaris*.

*Articolo 3*

1. Nel caso di trasporto di salmonidi vivi fra le regioni elencate nell'allegato I, il certificato sanitario di cui al punto VI del documento di trasporto che figura nell'allegato E, capitolo 1 della direttiva 91/67/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup> deve essere completato dalla dicitura seguente:

«I pesci oggetto della presente spedizione provengono da una delle regioni elencate nell'allegato I della decisione 2003/513/CE della Commissione relativa a talune misure protettive contro il *Gyrodactylus salaris* nei salmonidi.»

Non è consentito il trasporto di salmonidi vivi dalla zona cuscinetto di cui al punto 3 dell'allegato I alle altre regioni elencate nello stesso allegato.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU L 202 del 10.8.1996, pag. 21.

<sup>(4)</sup> Vedi allegato II.

<sup>(5)</sup> GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

2. Nel caso di introduzione ai fini della riproduzione in una delle regioni elencate nell'allegato I di uova di salmonidi provenienti da altre regioni il certificato sanitario di cui al punto VI del documento di trasporto che figura nell'allegato E, capitolo 1 della direttiva 91/67/CEE deve essere completato dalla dicitura seguente:

«Le uova oggetto della presente spedizione sono state disinfettate conformemente alle disposizioni della decisione 2003/513/CE della Commissione relativa a talune misure protettive contro il *Gyrodactylus salaris* nei salmonidi.»

#### Articolo 4

Le autorità competenti degli Stati membri responsabili per le regioni elencate nell'allegato I sottopongono costantemente le loro popolazioni di salmonidi a test di controllo ed esami di laboratorio al fine di accertare l'assenza di *Gyrodactylus salaris* e presentano ogni anno i relativi risultati alla Commissione non oltre il 1° luglio.

#### Articolo 5

La decisione 96/490/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

#### Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*



---

*ALLEGATO I***REGIONI**

1. Le seguenti regioni del Regno Unito: Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Isola di Man, Guernsey.
2. Irlanda.
3. I seguenti bacini idrografici della Finlandia: Tenojoki, Näätämonjoki (zona cuscinetto: Paatsjoki, Luttojoki, Uutuanjoki)

---

*ALLEGATO II***Decisione abrogata e sua modificazione**

Decisione 96/490/CE della Commissione	(GU L 202 del 10.8.1996, pag. 21)
Decisione 98/24/CE della Commissione	(GU L 8 del 14.1.1998, pag. 26)

---

*ALLEGATO III***Tavola di concordanza**

Decisione 96/490/CE	Presente decisione
Articoli 1-4	Articoli 1-4
Articolo 5	—
Articolo 6	—
—	Articolo 5
Articolo 7	Articolo 6
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III